

PROTOCOLLO PER IL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO E PROCEDURE IN CASO DI VIOLAZIONE

In attuazione del Regolamento d'Istituto vigente, questo Protocollo definisce le azioni preventive e le procedure da seguire in caso di violazione.

1. Premessa

L'istituto scolastico è un luogo dove devono essere garantiti la sicurezza, il benessere e comportamenti che rappresentino modelli educativi positivi, soprattutto per i più giovani.

In conformità con la normativa vigente, **è tassativamente vietato fumare in tutti gli spazi scolastici, sia interni che esterni, inclusi cortili, parcheggi, e qualsiasi area di pertinenza della scuola.**

2. Comunicazione del Divieto

- **Affissione di cartelli** che segnalino il divieto di fumo e le eventuali sanzioni.
- **Informazione agli studenti e al personale:**
 - Durante le riunioni collegiali di inizio anno, il Dirigente Scolastico informerà adeguatamente il personale scolastico sulle regole e sulle conseguenze del mancato rispetto del divieto di fumo.
 - Il personale scolastico, a sua volta, informerà gli alunni e affronterà con loro discussioni aperte sul tema.
 - La scuola fornirà occasioni informative sui rischi legati al fumo e sulle normative vigenti.

3. Misure Preventive e Controlli

- **Monitoraggio:** Il personale scolastico è tenuto all'obbligo di vigilanza di eventuali comportamenti in violazione del Regolamento d'Istituto. Con riferimento al divieto di fumo, presterà particolare attenzione nelle aree e nelle fasi più a rischio (bagni, ricreazione, cortili etc.).
- **Educazione continua:** La scuola organizzerà incontri con esperti, come operatori sanitari e associazioni, per sensibilizzare gli studenti sui danni provocati dal fumo.

4. Azioni in caso di violazione del Divieto di Fumo

- **Identificazione della violazione e segnalazione al Dirigente Scolastico (o suo delegato):**
 - Il personale scolastico che vede uno studente (o un altro componente della comunità scolastica o qualunque soggetto esterno presente a scuola) fumare, deve intervenire prontamente, informando il trasgressore del divieto e chiedendo di spegnere la sigaretta.
 - Se si tratta di uno studente, il personale dovrà annotare il nominativo, il luogo della violazione e segnalarlo per iscritto al Dirigente scolastico (o suo delegato), fornendo tutte le informazioni rilevanti sull'accaduto.
- **Procedura di ammonizione:**
 - **Primo avvertimento:** Per una prima infrazione, lo studente riceverà un ammonimento verbale. La famiglia verrà informata tramite un avviso scritto sul RE.
 - **Seconda infrazione:** In caso di una seconda violazione, lo studente riceverà una nota disciplinare e la sanzione amministrativa.
 - **Infrazioni successive:** A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione amministrativa, i genitori dell'alunno saranno convocati per discutere il comportamento ripetitivo e le possibili azioni correttive. Il Dirigente Scolastico, anche in esito al colloquio con la famiglia, valuterà la convocazione di un consiglio straordinario per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto.

- **Violazioni da parte del personale scolastico:**
 - In caso di infrazione da parte del personale scolastico, il Dirigente Scolastico procederà ai sensi del [Codice di comportamento](#) pubblicato sul sito istituzionale.

5. Sanzioni Amministrative

- Oltre alle sanzioni disciplinari interne stabilite dal Regolamento di questo Istituto, si ricorda che fumare in ambienti scolastici comporta **sanzioni amministrative stabilite dalla legge**. Pertanto, in caso di violazioni del divieto di fumo, sarà avviato il procedimento amministrativo di sanzione secondo l'informativa e la modulistica allegate al presente protocollo e pubblicate sul sito istituzionale.

6. Monitoraggio e Revisione del Protocollo

- Il presente Protocollo, approvato dal Consiglio d'Istituto costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e viene diffuso a tutta la comunità scolastica tramite pubblicazione sul sito istituzionale. Potrà essere rivisto dal Consiglio di Istituto in base all'evoluzione delle normative e delle esigenze dell'Istituto.

È responsabilità di tutti i componenti della comunità scolastica contribuire al rispetto del divieto di fumo e creare un ambiente sano e sicuro per tutti.

Allegati: modulistica sanzioni amministrative

- *Informativa e Allegati A, B, C, D*

Il Dirigente Scolastico

Maria Gemelli

Firma autografa omessa ai sensi del dlgs 39/93

SANZIONI AMMINISTRATIVE - INFORMATIVA

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

- La sanzione amministrativa va **da euro 27,5 a euro 275**.
- La **sanzione è raddoppiata** in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (**dunque da 55 a 550**).
- **Se il pagamento della sanzione applicata avverrà entro 15 giorni dalla sua comminazione/notificazione l'importo da pagare sarà quello comminato. Se il pagamento non avverrà entro 15 gg.** è ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento. In quest'ultimo caso, pertanto, il pagamento in forma ridotta consisterà in 55 euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).
- nel caso non venga effettuato alcun pagamento, trascorsi 60 gg., l'istituto trasmetterà la documentazione al Prefetto per l'avvio del procedimento di sua competenza.

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, **è il Prefetto**.

Come si effettua il pagamento delle sanzioni:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio (E7JDGR)
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta o a mezzo mail, la ricevuta del versamento alla scuola, per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Processo verbale n. del.....

L'anno il giorno del mese di alle ore circa nei locali del sede di Via Comune di, il sottoscritto, in qualità di incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che: il sig. /la sig.ra..... nat... a..... (.....) il e residente a (.....), via..... n., documento d'identità ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto

Eventualmente:

Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:

Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € che potrà essere pagata per mezzo del modulo F23, precompilato, che sarà trasmesso dalla segreteria con le opportune istruzioni.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Il trasgressore
.....
Il verbalizzante
.....

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

*Al Sig. Prefetto
della Provincia di Roma
.....
sua sede*

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) – Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE

*Al Sig. Prefetto
di ROMA*

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.

Pertanto, ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Prot. n. PEC/Registro Elettronico

Ai Sig. genitori
dell'alunno Classe

OGGETTO: Processo verbale n..... del Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, nei locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'IIS Matteucci (Roma) il sottoscritto, in qualità di responsabile preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che: l'alunnnat ... a (....) e residente a(....), Via, ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione scolastica (o negli spazi e nelle aree della scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata, nonché la vigilanza del personale scolastico e siano stati pubblicati protocolli per il rispetto del divieto di fumo.

Pertanto, l'alunn/a è soggetto ad una ammenda pari a € a cui dovranno provvedere i genitori; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Docente Incaricato per il tramite del Dirigente Scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di Roma scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante
Il Dirigente Scolastico